

(Codice interno: 360411)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2216 del 29 dicembre 2017

Approvazione dello schema di convenzione per l'anno 2018 tra la Regione del Veneto e le Province del Veneto/Città metropolitana di Venezia sull'utilizzo delle risorse strumentali ed informatiche relative alle funzioni regionali in materia di mercato del lavoro riallocate presso la Regione del Veneto.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si provvede all'approvazione dello schema di convenzione sull'utilizzo delle risorse strumentali ed informatiche relative alle funzioni regionali in materia di mercato del lavoro riallocate presso la Regione del Veneto, per l'anno 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La fase transitoria che regola i rapporti Stato e regioni per la gestione dei Centri per l'impiego, in attesa della piena attuazione di quanto previsto dal disegno di modifica istituzionale previsto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal Decreto Legislativo n. 150/2015 di riforma del mercato del lavoro nel quadro del "Jobs Act", è stata definita attraverso le seguenti fasi:

- l'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 tra Governo e Regioni /province autonome che ha definito il regime transitorio per il biennio 2015-2016;
- la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione del Veneto del 9 dicembre 2015, anche in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 19;
- la Convenzione del 26 settembre 2016 tra la Regione e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, Verona e la Città Metropolitana di Venezia (di seguito denominata anche Città Metropolitana), per la gestione dei Centri per l'impiego nel biennio 2015-2016;
- l'Accordo quadro del 22 dicembre 2016 in materia di politiche attive per il lavoro che proroga il regime transitorio di gestione dei Centri per l'impiego per il 2017, recepito dall'art. 1, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 che ha confermato, per il 2017, il regime "speciale" di cui al citato art. 5 della legge regionale n. 19/2015;
- la Convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2017 che proroga per il 2017 la Convenzione del 9 dicembre 2015, anche in applicazione dell'art. 1 comma 8 della legge regionale n. 30/2016;
- le convenzioni sottoscritte nel mese di novembre 2017 tra la Regione del Veneto e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, Verona e la Città Metropolitana di Venezia che hanno prorogato la convenzione del 26 settembre 2016 per l'anno 2017.

Le risorse necessarie alla proroga del regime transitorio per il 2017 sono state già stanziare sia dallo Stato, sia dalla Regione, rispettivamente con decreto del Ministero del Lavoro del 4 luglio, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha destinato al Veneto euro 13.527.208,00, e con DGR n. 716 del 29 maggio 2017, con la quale la Regione del Veneto ha provveduto a stanziare la propria quota, nel limite di 5.500.000,00 euro.

La fase successiva è delineata nella legge di bilancio statale 2018 di prossima approvazione (Disegno di Legge n. 2960), ai sensi della quale, con effetto dalla sua entrata in vigore, il personale dei Servizi per il lavoro con rapporto a tempo indeterminato impiegato presso la Città Metropolitana di Venezia e presso le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, sarà trasferito *ope legis* direttamente alle dipendenze della Regione, mentre, contestualmente, le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia perderanno la titolarità delle funzioni connesse al mercato del lavoro.

Tuttavia si può ragionevolmente prevedere che i tempi tecnici ed operativi per l'attuazione di tale transizione si protrarranno oltre l'inizio del 2018, per mettere a regime, sul piano funzionale, l'acquisizione del personale e delle risorse tecnologiche necessarie per lo svolgimento dei servizi.

Nello specifico, è opportuno garantire la continuità dei servizi erogati ed i livelli essenziali di prestazioni previsti dal Decreto legislativo n. 150/2015, attraverso la definizione di un periodo transitorio, nel corso del quale la Regione Veneto, attraverso il personale dei Centri per l'impiego transitato alle proprie dipendenze o alle dipendenze di un ente da essa individuato per la gestione delle funzioni del mercato del lavoro, si avvalga delle risorse strumentali e degli applicativi software in dotazione alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza ed alla Città Metropolitana di Venezia, intendendosi che ogni provvedimento adottato dai Servizi per il lavoro, per quanto intestato alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,

Verona e Vicenza ed alla Città Metropolitana di Venezia, sia da considerarsi rientrante nella sfera giuridica delle competenze regionali.

Tale periodo transitorio sarà sancito da una apposita Convenzione, il cui schema è contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante.

L'art. 1 dello schema di Convenzione recepisce le premesse, che sono parte integrante del patto tra le Parti.

L'art. 2 definisce il periodo transitorio ed i rapporti finanziari, stabilendo che per il periodo che va dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2018 al 30 giugno 2018, la Regione del Veneto o l'ente da essa individuato per la gestione delle funzioni del mercato del lavoro, si avvarrà delle risorse logistiche e degli applicativi informatici già in uso presso le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia. Successive convenzioni definiranno i rapporti economico-finanziari tra le parti, connessi all'utilizzo di strutture e mezzi strumentali per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di mercato del lavoro.

L'art. 3 stabilisce che nel periodo transitorio tutti gli atti e provvedimenti risultanti da applicativi software formalmente intestati alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza ed alla Città Metropolitana di Venezia, siano giuridicamente da imputare, ad ogni effetto, alla Regione del Veneto o all'ente da essa individuato per la gestione delle funzioni del mercato del lavoro.

L'art. 4 prevede che la convenzione abbia validità a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2018 fino al 30 giugno 2018 e definisce le modalità per eventuali proroghe della convenzione stessa, in conseguenza di problematiche operative connesse alla messa a regime della piena operatività della logistica necessaria per lo svolgimento dei servizi connessi alla funzione del mercato del lavoro.

L'art. 5, infine, prevede che la validità della convenzione sia condizionata all'approvazione della Legge di Bilancio nel testo riportante le previsioni indicate nella premessa all'articolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTA la Legge 10 dicembre 2014, n. 183;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni dell'11 settembre 2014;

VISTO l'Accordo quadro tra il Governo e le Regioni del 22 dicembre 2016 in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

VISTA la DGR n. 1673 del 19 novembre 2015;

VISTA la DGR n. 923 del 22 giugno 2016;

VISTA la DGR n. 716 del 29 maggio 2017;

VISTA la DGR n. 1452 del 15 settembre 2016;

VISTA la DGR n. 1786 del 7 novembre 2017;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della Legge n.56/2014, in data 19 dicembre 2017;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema della convenzione, contenuto in **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, sull'utilizzo delle risorse strumentali ed informatiche relative alle funzioni regionali in materia di mercato del lavoro riallocate presso la Regione del Veneto, per l'anno 2018;
3. di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto sarà sottoscritta, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa l'approvazione di modifiche non sostanziali al testo della convenzione che si rendessero opportune;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 2216 del 29 dicembre 2017

pag. 1 di 3

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

REGIONE DEL VENETO

e

Città metropolitana di Venezia

e Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza

(di seguito, denominate anche PARTI)

Visto il Disegno di legge di bilancio statale 2018 (DDL n. 2960), ai sensi del quale, con effetto dalla sua entrata in vigore:

- ✓ il personale dei Servizi per il lavoro con rapporto a tempo indeterminato impiegato presso la Città Metropolitana di Venezia (di seguito denominata anche Città Metropolitana) e presso le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, sarà trasferito *ope legis* direttamente alle dipendenze della Regione;
- ✓ le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia, contestualmente, perderanno la titolarità delle funzioni connesse al mercato del lavoro;

Considerato che, tuttavia, sono necessari tempi tecnici ed operativi, che si protrarranno ragionevolmente oltre l'inizio del 2018, per mettere a regime, sul piano funzionale, l'acquisizione del personale e delle risorse tecnologiche necessarie per lo svolgimento dei servizi;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, che disciplina la riallocazione presso la Regione del Veneto Regione di una serie di funzioni provinciali non fondamentali, tra le quali turismo, agriturismo, politiche sociali;

CONSIDERATO CHE

- allo scopo di garantire la continuità dei servizi erogati ed i livelli essenziali di prestazioni previsti dal Decreto legislativo n. 150/2015, le Parti ravvisano la necessità di convenire un periodo transitorio, nel corso del quale la Regione Veneto, attraverso il personale dei Centri per l'impiego transitato alle proprie dipendenze o alle dipendenze di un ente da essa individuato per la gestione delle funzioni del mercato del lavoro, si avvalga delle risorse strumentali e degli applicativi software in dotazione alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza ed alla Città Metropolitana di Venezia, intendendosi che ogni provvedimento adottato dai servizi per il lavoro, per quanto intestato alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza ed alla Città Metropolitana di Venezia, è da considerare rientrante nella sfera giuridica delle competenze regionali.

Posto tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante della presente convenzione,



a0aa4ae6



SI CONVIENE**Art. 1****Consenso**

1. La premessa, accettata, fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.

Art. 2**Periodo transitorio e rapporti finanziari**

1. Per il periodo che andrà dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018 fino al 30 giugno 2018, la Regione del Veneto o l'ente da essa individuato per la gestione delle funzioni del mercato del lavoro, si avvarrà delle risorse logistiche e degli applicativi informatici già in uso presso le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia.

2. Successive convenzioni def

iniranno i rapporti economico-finanziari tra le parti, connessi all'utilizzo di strutture e mezzi strumentali per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di mercato del lavoro.

Art. 3**Imputazione giuridica di provvedimenti ed atti**

1. Le Parti evidenziano che nel periodo transitorio di cui al precedente articolo 2 tutti gli atti e provvedimenti risultanti da applicativi software, nel rimanere formalmente intestati alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza ed alla Città Metropolitana di Venezia, nonché protocollati dalle stesse, sono giuridicamente da imputare, ad ogni effetto, alla Regione del Veneto o all'ente da essa individuato per la gestione delle funzioni del mercato del lavoro.

Art. 4**Durata ed eventuale proroga**

1. La presente convenzione ha validità a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2018 fino al 30 giugno 2018.

2. Laddove si ravvisasse la necessità di estendere la validità della presente convenzione, in conseguenza di problematiche operative connesse alla messa a regime della piena operatività della logistica necessaria per lo svolgimento dei servizi connessi alla funzione del mercato del lavoro, le Parti la



a0aa4ae6



prorogheranno mediante scambio di lettere con le quali esprimere il reciproco consenso alla proroga della validità ad una diversa data, da concordare.

Art. 5**Condizionalità**

1. La validità della presente convenzione è condizionata all'approvazione della Legge di Bilancio nel testo riportante le previsioni indicate in premessa.

Data _____

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Regione Veneto

Città metropolitana di Venezia

Provincia di Belluno

Provincia di Padova

Provincia di Rovigo

Provincia di Treviso

Provincia di Verona

Provincia di Vicenza



a0aa4ae6

